

## AVVISO ALLA CLIENTELA

### **Variazione unilaterale generalizzata a norma del combinato disposto dell'articolo X.IV.20 del vigente Regolamento n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria e dell'articolo XI.II.5 del vigente Regolamento n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento**

Gentile cliente,

a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento i contratti dei servizi offerti da NT sono stati modificati. La modifica, che ha carattere obbligatorio in quanto necessario per l'adeguamento ai nuovi standard normativi, comporta un trattamento di maggior favore per i clienti.

In particolare sono stati introdotti i seguenti temi:

- La definizione di Cliente Professionale, cioè il cliente che ottiene minori tutele del cliente non professionale;
- L'introduzione del Questionario di valutazione, necessario per verificare l'adeguatezza del servizio o del prodotto agli obiettivi cliente;
- L'introduzione della facoltà, per il cliente, di ottenere il dettaglio degli oneri e dei costi pagati per il servizio o il prodotto;
- L'indicazione delle modalità di presentazione dei reclami.

La modifica, già introdotta nei nuovi contratti che verranno sottoscritti, avrà efficacia a partire dal prossimo 31 dicembre 2025.

Di seguito l'elenco dettagliato delle modifiche introdotte.

#### **CONTRATTO DI GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO PER CONTO TERZI**

- È stato aggiunto l'allegato 5 (*Questionario relativo alle informazioni fornite dal Cliente*)
- È stato aggiunto l'articolo 1.3 che definisce la clientela professionale di diritto:

*Ai fini del presente contratto si intendono per Clienti professionali di diritto:*

- a) banche;
- b) imprese di investimento;
- c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- d) imprese di assicurazione;
- e) organismi di investimento collettivo e relative società di gestione;
- f) fondi pensione e relative società di gestione;
- g) negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
- h) singoli membri di una borsa;
- i) altri investitori istituzionali;
- j) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

- totale di bilancio: euro 20.000.000
- fatturato netto: euro 40.000.000
- fondi propri: euro 2.000.000

k) l'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, inclusa la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe;

*l) altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.*

- *È stato aggiunto l'articolo 1.3 che definisce la clientela professionale su richiesta:*

*Ai fini del presente contratto si intendono per Clienti professionali su richiesta i clienti che rispettino tutte le seguenti condizioni:*

- *clienti al dettaglio che richiedano espressamente di essere considerati Clienti Professionali;*
- *clienti che siano stati valutati, dalla SG, in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di servizi di investimento e di comprenderne i relativi rischi;*
- *ed almeno due dei seguenti criteri:*
- *clienti che hanno effettuato operazioni di dimensioni significative sui mercati finanziari con una frequenza di almeno 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;*
- *clienti per i quali la somma del valore dei depositi in denaro e degli strumenti finanziari detenuti supera i 500.000 euro;*
- *clienti che hanno maturato una esperienza professionale di almeno un anno nel settore finanziario ricoprendo o avendo ricoperto una posizione che presupponga la conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari.*
- *È stato introdotto un nuovo articolo 5 che introduce la valutazione di adeguatezza:*

#### **Art. 5 - VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA**

*5.1. La SG ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento che siano adeguati al Cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite. A tal fine SG attribuisce un profilo di rischio che emerge dall'esito della compilazione del Questionario sottoposto al Cliente gli prima della conclusione del presente contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti. In particolare, la SG verificherà che la linea di gestione selezionata dal Cliente:*

- ☐ *corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;*
- ☐ *sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi propri obiettivi di investimento;*
- ☐ *sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze ed esperienze per comprendere i rischi connessi alla linea di gestione selezionata;*
- ☐ *sia compatibile con gli eventuali obiettivi del Cliente legati alla sostenibilità.*

*5.2. La SG effettua una valutazione periodica dell'idoneità della linea di gestione selezionata dal Cliente con frequenza annuale.*

*5.3. Il Cliente prende atto che, per la valutazione di adeguatezza, la SG fa affidamento sulle informazioni ricevute dallo stesso Cliente al momento della compilazione del Questionario e sulle eventuali ulteriori informazioni comunicate dal Cliente nel corso del rapporto, salvo che non risultino manifestamente superate, inesatte o incomplete.*

*5.4. Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno, il profilo dell'intestatario è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno). Ai fini della determinazione del profilo di rischio sono presi in considerazione la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite, gli obiettivi di investimento, la tolleranza al rischio e l'esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante legale, così come dal medesimo dichiarati nel Questionario.*

*5.5. Il Cliente, al fine di consentire alla SG una corretta prestazione del servizio, si impegna a fornirgli informazioni aggiornate, veritiere e complete nonché a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni intervenuta variazione o modifica delle informazioni precedentemente comunicate.*

*5.6. Nel caso di rapporti cointestati, la SG, ai fini della determinazione del profilo di rischio, prende in considerazione la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite, gli obiettivi di investimento, la tolleranza al rischio e l'esperienza e conoscenza in materia di investimenti di tutti i cointestatari. La SG prenderà in considerazione il cointestatario con il profilo più prudente.*

5.7. Nei confronti del Cliente professionale, la SG può presumere che lo stesso abbia il necessario livello di esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti al servizio prestato e alle operazioni realizzate. Il Cliente prende atto che l'eventuale rifiuto di fornire anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l'impossibilità per la SG di prestare il servizio.

5.8 Un Cliente professionale di diritto verrà trattato come tale a meno che la SG e il Cliente convengano diversamente per iscritto. Spetta al Cliente considerato professionale di diritto richiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

- È stata introdotta l'informativa sulla registrazione delle conversazioni telefoniche:

11.4 Le conversazioni telefoniche che avranno ad oggetto lo svolgimento del presente contratto saranno registrate. Tutte le registrazioni saranno conservate, a norma dell'articolo VII.VI.18 comma 2 del Regolamento della Banca Centrale della Repubblica di San Marino n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento, per un periodo di 5 anni.

- L'articolo sui compensi, costi ed altri oneri è stato modificato inserendo specifiche di dettaglio sul report oneri e costi:

*Compensi, spese e altri oneri*

12. Come corrispettivo per i servizi prestati, il Cliente corrisponderà alla SG le commissioni previsti nell'Allegato n. 4 al presente contratto, nel quale sono altresì contenute le informazioni, espresse in forma aggregata in materia di costi e oneri.

13. Il dettaglio dei costi e degli oneri può essere richiesto gratuitamente alla SG.

13.2 Saranno a totale carico del Cliente gli oneri fiscali connessi alla gestione.

13.3 La SG è sin d'ora autorizzata a prelevare dalle disponibilità liquide del patrimonio gestito le somme necessarie al pagamento delle commissioni, costi ed oneri di cui sopra.

13.4 Nel caso in cui intenda modificare l'entità delle commissioni, la SG deve darne comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza preavviso se vi sia un giustificato motivo, ovvero con preavviso non inferiore a 15 giorni in caso contrario. Nel caso in cui non accetti tale modifica, il Cliente ha comunque facoltà di recedere dal presente contratto. Resta salvo il diritto di recesso della SG ai sensi del successivo articolo 15.

13.5 La SG non accetta o trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi.

- È stato introdotto un paragrafo all'articolo 20 aggiornando la procedura dei reclami:

I reclami del Cliente devono contenere almeno i dati identificativi del reclamante, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo riferimento che consenta l'identificazione certa del Cliente e dovranno essere inoltrati per iscritto; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della Società in merito, sarà comunicato per iscritto al Cliente, di regola, entro il termine massimo di 90 giorni dal ricevimento di tutti gli elementi del reclamo sopra indicati. Qualora esigenze particolari richiedano tempi più lunghi, verranno fornite comunque al Cliente, entro detto termine, informazioni sui tempi necessari per formulare una risposta esaustiva.

Si precisa che il testo integrale dei contratti potrà essere visionato presso la sede della SG

San Marino, 18 dicembre 2025

NT Capital SG Spa